Alberto Caprioli
Notaio
Napoli Via F.del Carretto 26
Tel.081.4288141
e-mail: acaprioli@notariato.it

Repertorio n. 3475 Raccolta n. 2558

VERBALE DI ASSEMBLEA DI ASSOCIAZIONE NON RICONOSCIUTA

REPUBBLICA ITALIANA

Il giorno otto febbraio duemilaventuno, alle ore sedici e trenta minuti.

08/02/2021; h: 16,30

In Pomigliano d'Arco e nello studio alla Via Giacomo Leopardi n. 131.

Innanzi a me dott. **ALBERTO CAPRIOLI**, Notaio residente in Napoli con studio alla Via Ferdinando del Carretto n. 26, iscritto nel Ruolo dei Distretti Notarili Riuniti di Napoli, Torre Annunziata e Nola

Registrato a Napoli DP I il 10/02/2021 al n. 5647/1T Esatti € 0,00

SI E' RIUNITA

l'assemblea dell'associazione non riconosciuta

"ConRett O.N.L.U.S."

con sede in Afragola (NA) alla II Traversa Arena n. 6, codice fiscale 93065490638, iscritta all'Anagrafe delle Onlus con provvedimento del Direttore Generale presso la Direzione Regionale della Campania dell'Agenzia delle Entrate in data 22/04/2016 protocollo n. 2016/22025, per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

Approvazione del nuovo Statuto.

E' PRESENTE

Giuseppina LUDI, nata a Milano il 25 marzo 1973, domiciliata per la carica presso la sede dell'associazione, in qualità di Presidente del Consiglio Direttivo.

La costituita, della cui identità personale io Notaio sono certo, mi richiede di redigere il presente verbale di assemblea dell'Associazione "ConRett O.N.L.U.S.".

Aderendo, dò atto che assume la Presidenza dell'Assemblea, ai sensi dell'art. 8.7. dello statuto dell'associazione, il Presidente del Consiglio Direttivo signora Giuseppina Ludi, la quale

CONSTATATO

--- che la presente assemblea è stata regolarmente convocata a norma di Statuto;

--- che sono presenti, in proprio e per delega, numero 22 (ventidue) associati su un totale di 23 (ventitré) associati, così come risultanti dal "Foglio delle presenze" che è unito a questo verbale sotto la lettera "A", e quindi complessivamente un numero di associati superiore alla metà degli associati aventi diritto di voto;

--- che, così come previsto dall'art. 8.4. del vigente Statuto e come consentito anche dagli artt. 73 e 106 del d.l. 17 marzo 2020, n. 18 (c.d. Decreto Cura Italia) convertito con modificazioni in l. 24 aprile 2020, n. 27 e successivi provvedimenti di proroga dei termini ivi indicati, tutti gli associati indicati nel "Foglio delle presenze" partecipano alla presente assemblea collegati in videoconferenza mediante

sistema di collegamento "GOOGLE MEET", fatta eccezione per le signore Giuseppina Ludi, Rosa Sismundo e Angela Maria Sperandio che sono fisicamente presenti in questo luogo ove si svolge la presente riunione;

--- che le deleghe, previa verifica della regolarità effettuata dal Presidente, vengono conservate negli atti dell'associazione;

--- che per il Consiglio di Direzione sono presenti le signore Giuseppina Ludi, Rosa Sismundo e Angela Maria Sperandio;

ACCERTATA

l'identità e la legittimazione dei presenti

DICHIARA

validamente costituita questa Assemblea essendo presenti, in proprio e per delega, un numero di associati che superano la metà degli aventi diritto.

Quindi, esso Presidente chiama me Notaio a fungere da segretario ed apre la discussione sull'unico argomento all'ordine del giorno, in relazione al quale espone che, come è noto, il d. lgs. 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del Terzo Settore) ha introdotto un'articolata disciplina relativa agli "Enti del Terzo Settore" rivolta, tra l'altro, alle associazioni che svolgono la loro attività nell'ambito dei settori indicati all'art. 5 del medesimo decreto legislativo. Al riguardo, il Presidente sottolinea che l'attività esercitata dall'Associazione "ConRett O.N.L.U.S." rientra in alcuni dei settori elencati nel citato art. 5 del d. lgs. 117/2017 e precisamente tra le attività di interesse generale indicate alle lett. a), d) ed u).

Proseguendo, il Presidente evidenzia che la normativa contenuta nel Codice del Terzo Settore è destinata ad assorbire e a sostituire, una volta che verrà istituito il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, le norme di settore riguardanti le O.N.L.U.S., le O.D.V. e le A.P.S.-. Pertanto, ritiene opportuno, in considerazione degli scopi della Associazione "ConRett O.N.L.U.S." e dei continui obiettivi di crescita e di sviluppo che la stessa da sempre si prefigge, adeguare lo statuto dell'Associazione alla norme contenute nel Codice del Terzo Settore. A tale riguardo, il Presidente chiarisce che il nuovo statuto, nel testo risultante all'esito delle modifiche necessarie per operare il suddetto adeguamento, sarà destinato a regolare il funzionamento dell'Associazione soltanto dopo l'istituzione del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (R.U.N.T.S.), che ad oggi non è ancora operativo, e l'iscrizione dell'Associazione stessa nel medesimo Registro e, comunque, non prima dell'anno di imposta successivo all'autorizzazione da parte della Commissione Europea delle disposizioni di carattere fiscale contenute nel d.lgs. 117/2017. Pertanto, fino al verificarsi di tali eventi, l'Associazione continuerà ad essere regolata dallo statuto vigente e non potrà indicare negli atti e nella cor-

rispondenza l'espressione Ente del Terzo Settore (o E.T.S.). Nonostante ciò, chiarisce il Presidente, appare opportuno procedere sin da ora all'approvazione del nuovo statuto anche per consentire all'Associazione di partecipare ai bandi che richiedono l'adeguamento dello statuto alla nuova normativa.

Giunti a questo punto, viene data lettura agli intervenuti del nuovo testo dello statuto dell'Associazione contenente le nuove clausole statutarie adeguate alle disposizioni del d. lgs. 117/2017, di cui il Presidente propone l'approvazione, precisando che il nuovo testo statutario è stato già distribuito in bozza tra gli associati nei giorni precedenti la presente adunanza.

L'Assemblea dell'Associazione "ConRett O.N.L.U.S." del 08/02/2021, udita la relazione del Presidente, dopo breve discussione con voto espresso verbalmente,

all'unanimità

DELIBERA

= I =

di adeguare lo statuto dell'associazione alle disposizioni del d. lgs. 3 luglio 2017, n. 117 e di approvare il nuovo testo dello statuto associativo di cui è stata data lettura;

= II =

che il nuovo statuto, di cui è stata testè deliberata l'approvazione, regolerà il funzionamento dell'Associazione dal momento in cui essa, all'esito dell'iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, assumerà la qualifica di "Ente del Terzo Settore" (in acronimo "E.T.S.") e comunque in seguito all'autorizzazione da parte della Commissione Europea delle disposizioni di carattere fiscale contenute nel d.lgs. 117/2017;

= III =

di conferire mandato al Presidente dell'Associazione affinchè dia esecuzione alle delibere testè assunte, provvedendo in particolare a depositare lo statuto approvato e tutti i documenti necessari presso i competenti Uffici del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, i competenti Uffici dell'Anagrafe Unica delle Onlus e tutti gli altri Enti pubblici e privati ai quali dovesse risultare necessario comunicare le modifiche statutarie approvate.

Null'altro essendovi da deliberare e in assenza di richieste di intervento da parte dei presenti, il Presidente, dopo aver constatato che il collegamento di tutti gli intervenuti in videoconferenza mediante la piattaforma "GOOGLE MEET" è rimasto attivo per tutta la durata dell'adunanza così da avergli consentito l'identificazione e la partecipazione di tutti gli intervenuti e la verifica dell'esercizio del diritto di voto, e tenuto conto della discussione assembleare svolta, accertati gli esiti delle votazioni ne proclama i risultati e dichiara sciolta l'assemblea alle ore di-

ciassette. Il Presidente chiede a me Notaio di allegare al presente atto il nuovo testo dello Statuto dell'Associazione di cui è stata deliberata l'approvazione. Aderendo, io Notaio allego l'indicato Statuto sotto la lettera "B".
Il presente verbale, in quanto contenente delibera di adeguamento dello statuto alle disposizioni del d.lgs. 117/2017, è esente da imposta di registro e da imposta di bollo ai sensi dell'art. 82 del medesimo d. lgs. 117/2017. La parte mi dispensa dalla lettura degli allegati.
Di questo verbale, scritto in parte di mio pugno ed in parte con mezzi informatici da persona di mia fiducia su due fogli per otto facciate, ho dato lettura alla costituita che lo approva e con me Notaio lo sottoscrive alle ore diciassette e quindici minuti.
FIRMATO: GIUSEPPINA LUDI
ALBERTO CAPRIOLI NOTAIO - impronta del sigillo
La presente copia xerografica, composta di cen fogli unitamente agli allegati, è conforme all'originale munito delle prescritte firme e si rilascia per uso parte.
Napoli, 25 marzo 2022

Allegato "B" all'atto n. 2558 della raccolta

Statuto dell'Associazione **"ConRett ETS"**

Art. 1) Costituzione, denominazione e sede

1. È costituita l'associazione denominata "ConRett ETS" costituita il 17 marzo 2016 con Atto Notaio Oreste Coppola REP. n. 1071 racc. n. 434 registrato a Napoli 1 il 22 marzo 2016 n. 5928, composta da genitori di soggetti portatori di Sindrome di Rett e malattie, per genetica o clinica, similari (ad esempio: Autismo). L'Associazione è disciplinata dal Codice Civile, dal d. lgs. 03/07/2017, n. 117 (Codice del terzo Settore), dal presente Statuto e da eventuali modifiche approvate secondo la normativa statutaria che si rendessero necessarie per meglio svolgere le proprie attività, nonché da eventuali regolamenti interni approvati ai sensi del vigente statuto.

2. La denominazione "ConRett ETS" sarà utilizzata in ogni segno distintivo o comunicazione.

3. L'Associazione ha sede in Afragola (Na). Le variazioni di indirizzo all'interno del Comune non costituiscono modificazioni dello Statuto e possono essere decise con delibera del Consiglio Direttivo.

Art. 2) Durata

1. La durata dell'Associazione è illimitata.

Art. 3 Carattere

1. L'Associazione è apartitica e si atterrà ai seguenti principi: assenza di fine di lucro, elettività delle cariche sociali, democraticità della struttura, rispetto della dimensione umana, culturale e religiosa della persona.

Art. 4) Scopo e attività istituzionali

1. L'associazione si propone di svolgere la propria attività a favore di soggetti portatori di Sindrome di Rett e malattie similari, fornendo assistenza materiale e morale ai soggetti portatori di Sindrome di Rett e malattie genetiche/cliniche similari ed alle loro famiglie e offrendo formazione ai professionisti che se ne vogliano occupare, con l'obiettivo di migliorare le terapie già esistenti ed individuarne di specifiche al di là di quelle già previste dal S.S.N.

2. L'Associazione, per il perseguimento senza scopo di lucro delle suddette finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, svolge in via principale le seguenti attività di interesse generale:

- interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni;
- educazione, istruzione e formazione professionale e ai sensi della legge 28 marzo 2003 n. 53 e successive modifiche, nonché le attività culturali di interesse sociale

con finalità educative;
- beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazioni di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente statuto.

3. Per il perseguimento dei propri scopi, l'Associazione potrà svolgere le seguenti attività:
- Promuovere la creazione di centri di riferimento ospedalieri;
- individuare strutture e personale competente in terapie riabilitative con particolare riguardo all'aspetto cognitivo e motorio inerente la Sindrome di Rett e malattie genetiche/cliniche similari;
- organizzare, promuovere, finanziare corsi di formazione e/o divulgazione tenuti da esperti di Sindrome di Rett e malattie genetiche/cliniche similari appositamente reclutati;
- promuovere e stimolare l'interesse per la Sindrome di Rett e malattie genetiche/cliniche similari attraverso la diffusione della conoscenza con i mezzi che si riterranno più opportuni: convegni, mostre, conferenze, seminari, campagne di comunicazione, produzione di testi, eventi culturali dedicati ed altri;
- stabilire una sinergia con altre organizzazioni o gruppi, nazionali ed internazionali, interessati ad ampliare la ricerca, clinica, riabilitativa, genetica, inerente la Sindrome di Rett e malattie e genetiche/cliniche similari;
- finanziare la ricerca, clinica, riabilitativa, genetica, inerente la Sindrome di Rett e malattie e genetiche/cliniche similari;
- favorire i contatti fra le famiglie di soggetti con Sindrome di Rett e malattie genetiche/cliniche similari, al fine di creare tra loro rapporti di solidarietà, confronto ed aiuto;
- tutelare i diritti dei soggetti affetti da Sindrome di Rett e malattie genetiche/cliniche similari al fine di favorirne l'integrazione scolastica e/o sociale;
- promuovere iniziative, anche a carattere ricreativo, di aggregazione sociale rivolte ai soggetti affetti da Sindrome di Rett e malattie e genetiche/cliniche similari ed ai loro familiari, al fine di fornire ad entrambe un sostegno solidale e concreto;
- fare opere di beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a favore delle famiglie di soggetti con Sindrome di Rett e malattie genetiche/cliniche similari.

4. L'associazione potrà esercitare attività diverse da quelle di interesse generale sopra indicate purchè si tratti

di attività secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale secondo criteri e limiti stabiliti in virtù di quanto previsto dall'art. 6 del d. lgs. 03/07/2017, n. 117.

5. L'Associazione al fine di svolgere al meglio le attività sopra elencate o inerenti lo scopo sociale, nei limiti previsti dalla normativa vigente, potrà compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni contrattuali di natura mobiliare e immobiliare e fideiussorie necessarie; nonché intraprendere collaborazioni con Enti Pubblici, privati, universitari e/o fondazioni aventi scopi connessi o analoghi ai propri.

6. L'Associazione può infine raccogliere fondi allo scopo di finanziare la propria attività istituzionale, anche attraverso la richiesta a terzi di lasciti, donazioni o contributi senza corrispettivo. Tale attività può anche essere esercitata mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione di beni o erogazione di servizi a modico valore.

Art. 5) Associati e quote associative, recesso, esclusione

1. Il termine associati indica le persone che, condividendo i principi emergenti dal presente Statuto, collaborano attivamente e personalmente al perseguimento dello scopo istituzionale e all'esercizio delle attività che ne sono l'esplicazione. Sono associati i fondatori dell'Associazione e coloro che successivamente alla costituzione vengono ammessi a farne parte con deliberazione del Consiglio Direttivo quale organo amministrativo. Gli associati hanno parità di diritti e di doveri nei confronti dell'associazione che è organizzata secondo il principio della democraticità della struttura e della assenza di discriminazione fra le persone. Gli associati sono dunque tenuti all'adempimento, sollecito, collaborativo e secondo buona fede, degli obblighi derivanti dallo Statuto, dai Regolamenti e dalle deliberazioni associative, fra i quali l'obbligo di contribuire alle necessità economiche dell'associazione mediante il pagamento della quota associativa fissata periodicamente dal Consiglio Direttivo.

2. Possono essere associate persone fisiche ed enti che ne fanno espressa richiesta scritta e si impegnano a condividere le finalità associative, il presente statuto e le deliberazioni degli organi sociali. In particolare il socio deve mantenere un comportamento corretto sia nelle relazioni interne con gli altri soci che con i terzi e astenersi da qualsiasi atto che possa nuocere all'Associazione. È esclusa la temporaneità del rapporto associativo. Ciascun associato ha diritto alla consultazione dei libri dell'associazione (libro soci, libro verbali assemblea, libro verbali consiglio direttivo), con facoltà di estrarne copia, facendone richiesta scritta al Consiglio Direttivo il quale, nel termine di 15 giorni, ne consentirà

l'esame presso la sede dell'Associazione.
3. La qualifica di associato è a tempo indeterminato, ma l'associato può recedere in ogni tempo dall'associazione dandone comunicazione al Consiglio Direttivo, con congruo preavviso, mediante lettera raccomandata o altra modalità che assicuri la prova della avvenuta ricezione. Il recesso ha effetto immediato, non libera il recedente dall'obbligo di pagamento della quota associativa per l'anno in corso e in ogni caso non dà diritto alla restituzione di quanto versato.
4. L'esclusione dall'Associazione avviene con delibera del Consiglio Direttivo e ha effetto dal trentesimo giorno successivo alla notifica del provvedimento di esclusione con la comunicazione delle motivazioni deliberate. Motivi di esclusione sono: il mancato pagamento della quota entro i tempi stabiliti dal Consiglio Direttivo; atti compiuti in violazione al presente Statuto e delle delibere approvate dagli organi associativi; comportamento lesivo dell'immagine dell'Associazione. Il provvedimento di esclusione dovrà essere comunicato con lettera raccomandata all'interessato, che potrà ricorrere entro trenta giorni all'Assemblea. In tal caso il Presidente deve provvedere alla convocazione dell'Assemblea entro quindici giorni dal ricevimento della richiesta e l'Assemblea deve essere tenuta ad esprimersi in merito all'esclusione entro trenta giorni dalla convocazione. La decisione conseguente dell'Assemblea deve essere motivata.

Art.6) Volontari

1. L'Associazione può avvalersi di volontari nello svolgimento della propria attività. Sono volontari coloro che per libera scelta svolgono attività in favore dell'associazione o dei progetti associativi mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità in modo personale e gratuito senza fini di lucro neanche indiretto.
2. I volontari possono essere iscritti in apposito registro dei Volontari.

Art. 7) Organi dell'Associazione, cariche, dimissioni

1. Gli organi dell'associazione sono:
- L'Assemblea dei Soci aderenti all'Associazione;
- il Consiglio Direttivo;
- Il Presidente del Consiglio Direttivo;
- L'Organo di controllo.

2. Tutte le cariche sociali sono elettive, assunte ed assolte a totale titolo gratuito. È ammesso il solo rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'adempimento della carica.

Art. 8) Assemblea Soci, funzioni, convocazione, sede, voto e deliberazioni

1. L'assemblea è l'organo sovrano dell'Associazione ed è composta da tutti gli associati che hanno uguale diritto di voto. È convocata dal Presidente o da chi ne fa le veci

almeno una volta l'anno, entro il 30 maggio, almeno 10 giorni prima di quello fissato per l'adunanza, per l'approvazione del bilancio e ogni qualvolta il Consiglio Direttivo lo ritenga necessario. Essa può inoltre essere convocata su richiesta motivata di almeno un quinto dei soci; in tal caso il Presidente deve provvedere alla convocazione entro 15 giorni dal ricevimento della richiesta e l'Assemblea deve essere tenuta entro 30 giorni dalla convocazione.

2. L'Assemblea può essere ordinaria o straordinaria.

3. L'assemblea ordinaria provvede a: eleggere i componenti del consiglio Direttivo, determinandone il numero, ed il Presidente; approvare il rendiconto consuntivo e preventivo; determinare le linee generali programmatiche dell'attività dell'associazione; approvare il regolamento interno; deliberare su quant'altro demandatole per legge o per statuto, o sottoposto al suo esame dal Consiglio Direttivo.
L'assemblea straordinaria è convocata per la modifica dello statuto e lo scioglimento dell'associazione.

4. Le convocazioni dell'Assemblea possono essere effettuate mediante lettera raccomandata, postale o a mano, fax, e-mail o tramite messaggistica su linee telefoniche, o con altro mezzo idoneo ad assicurare con certezza l'avvenuto recapito entro i termini previsti. L'avviso di convocazione verrà inoltre inserito sul sito web dell'associazione. A pena di nullità, l'avviso deve contenere il giorno, il luogo e l'ora per la prima e la seconda convocazione, nonché l'elenco degli argomenti da trattare.

5. In prima convocazione l'assemblea è validamente costituita quando è presente la maggioranza più uno degli associati e le deliberazioni sono prese a maggioranza dei presenti. In seconda convocazione, che può aver luogo nello stesso giorno fissato per la prima convocazione, con almeno un'ora di differenza, l'assemblea è valida qualunque sia il numero degli intervenuti e le deliberazioni saranno prese a maggioranza dei presenti, eccezione fatta per le modifiche statutarie e per lo scioglimento dell'Associazione.

6. L'assemblea si riunisce ove il Consiglio Direttivo riterrà più opportuno. L'Assemblea potrà svolgersi anche in teleconferenza o in forma mista per particolari esigenze personali; in tal caso, si dovrà consentire al presidente l'accertamento dell'identità degli intervenuti in remoto, consentire al verbalizzante di percepire bene i fatti e gli atti compiuti, consentire ai soci di partecipare alla discussione e votazione simultanea degli argomenti nonché di ricevere, visionare e trasmettere documenti. L'assemblea si ritiene svolta nel luogo ove presente il presidente o il verbalizzante.

7. Hanno diritto di voto tutti gli Associati che sono iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati. Ciascun associato ha diritto ad un voto. È ammessa la delega

ai soli associati e ciascun associato può rappresentare sino ad un massimo di tre associati. Le deliberazioni sono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. L'assemblea è presieduta dal Presidente o, in sua mancanza, dal vicepresidente o da un facente funzioni che verrà nominato dalla maggioranza degli aventi diritto al voto e coadiuvato dal segretario o, in sua mancanza, un facente funzione all'uopo designato. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità gli amministratori non hanno voto.

8. Per le deliberazioni riguardanti le modifiche statutarie è necessaria la presenza della maggioranza degli associati ed il voto favorevole di almeno due terzi degli intervenuti. L'eventuale scioglimento dell'Associazione e relativa devoluzione del patrimonio residuo deve essere deliberato con il voto favorevole di almeno i tre quarti degli associati.

9. Le delibere dell'assemblea devono risultare in un verbale sottoscritto dal Presidente dell'assemblea e dal Segretario. Ogni socio ha diritto di consultare il verbale e di trarne copia.

10. Le deliberazioni dell'assemblea contrarie alla legge vigente, all'atto costitutivo o allo statuto possono essere annullate su istanza degli organi dell'associazione o di qualunque associato o dell'autorità preposta.

Art. 9) Nomina e composizione del Consiglio Direttivo, validità, funzioni, convocazione, sede, voto e deliberazioni, dimissioni

1. Il Consiglio Direttivo è l'Organo esecutivo e gestionale dell'Associazione ed è eletto dall'Assemblea ogni tre anni. Esso è composto da un minimo di tre ad un massimo di 5 membri, compreso il Presidente che ne è membro di diritto. I Consiglieri devono essere Associati aderenti all'Associazione e sono rieleggibili. Al Consiglio Direttivo compete l'assegnazione degli incarichi di vicepresidente, segretario e tesoriere scegliendoli tra i propri membri, con la possibilità di attribuire fino a due incarichi ad una sola persona. I componenti del Consiglio Direttivo non possono ricoprire la medesima carica in Associazioni di analoga natura.

2. Il Consiglio Direttivo può essere revocato dall'Assemblea dei soci, lo stesso rimarrà comunque in carica fino a elezione del nuovo.

3. Il Consiglio Direttivo è dotato dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione.

4. Oltre alla assegnazione degli incarichi interni, al Consiglio Direttivo competono: le decisioni inerenti le spese ordinarie e straordinarie, di esercizio e in c/capitale, per la gestione dell'Associazione; le decisioni relative alle attività e ai servizi istituzionali, complementari e commerciali da intraprendere per il migliore

conseguimento delle finalità istituzionali dell'Associazione; le decisioni inerenti la direzione del personale dipendente e il coordinamento dei collaboratori e dei professionisti di cui si avvale l'Associazione; la redazione annuale del bilancio di esercizio da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea entro i 5 (cinque) mesi dalla chiusura dell'esercizio; la predisposizione della relazione annuale sulle attività svolte e gli obiettivi raggiunti da sottoporre all'Assemblea; la presentazione di un piano programmatico relativo alle attività da svolgere nel nuovo anno sociale; la fissazione delle quote sociali; la facoltà di nominare, tra i soci esterni al Consiglio, dei delegati allo svolgimento di particolari funzioni stabilite di volta in volta dal Consiglio Direttivo stesso; la redazione e approvazione dei Regolamenti Amministrativi e le proposte di modifica dello Statuto da sottoporsi alla successiva approvazione dell'Assemblea; la delibera sull'ammissione di nuovi soci; l'istituzione di sedi operative, nominando il relativo responsabile, con potere di revoca; il ratificare la nomina dei Responsabili Regionali; ogni funzione che lo statuto o le leggi non attribuiscano ad altri organi.

5. L'avviso di convocazione del Direttivo, da farsi 7 giorni prima della data fissata per la riunione, può essere effettuato mediante lettera raccomandata, postale o a mano, fax, e-mail o con altro mezzo idoneo ad assicurare con certezza l'avvenuto recapito entro i termini previsti. Esso deve contenere, pena nullità, il giorno, il luogo e l'ora, nonché l'ordine del giorno con gli argomenti da trattare.

6. Le riunioni del Consiglio Direttivo possono svolgersi in qualsiasi sede idonea e finanche in teleconferenza, o nella forma mista per particolari esigenze personali, con la certezza sull'identità degli intervenuti in remoto e la possibilità di partecipare alla discussione con votazione simultanea.

7. Il Consiglio Direttivo è validamente costituito qualora siano presenti almeno metà dei suoi membri. Le deliberazioni del consiglio Direttivo sono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei presenti; in caso di parità di voti prevale il voto di chi presiede la riunione. Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente o, in mancanza, dal Vicepresidente o, in mancanza di entrambi, dal componente più anziano. Le funzioni del segretario sono svolte dal segretario dell'associazione o, in mancanza di questi, da persona designata da chi presiede il Consiglio. Alle riunioni del Consiglio Direttivo hanno diritto ad intervenire, senza diritto di voto, gli Organi di Controllo.

8. Le deliberazioni del Consiglio dovranno risultare dal verbale della riunione, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario, e inviato a tutti i membri successivamente.

9. I componenti del consiglio direttivo rispondono nei

confronti dell'associazione, dei creditori della associazione, degli associati e dei terzi ai sensi degli artt. 2392, 2393, 2393 bis, 2394, 2395 e 2409 cod.civ.-.

10. In caso di dimissioni di uno o più membri, il Consiglio Direttivo provvede a sostituirli nominando al loro posto l'associato o gli associati che seguono nella graduatoria dell'ultima votazione assembleare. In ogni caso i nuovi consiglieri decadono insieme a quelli che sono in carica all'atto della loro nomina. Se vengono a mancare consiglieri in numero superiore alla metà, il presidente dovrà convocare l'assemblea per nuove elezioni.

11. I membri possono rassegnare le dimissioni in ogni tempo dall'associazione dandone comunicazione al Consiglio Direttivo, con congruo preavviso, mediante lettera raccomandata o altra modalità che assicuri la prova della avvenuta ricezione. Le dimissioni hanno effetto immediato in mancanza di incarichi specifici; in caso contrario si dovrà assicurare un preavviso di almeno 30 giorni trascorsi i quali, in assenza di nomina di un successore, l'incarico del dimissionario passerà al Presidente per il tempo necessario alla nuova nomina.

Art. 10) Presidente

1. Il Presidente è il rappresentante dell'Associazione di fronte ai terzi ed in giudizio. È eletto dall'Assemblea dei soci, insieme ai membri del Consiglio Direttivo, ogni 3 anni ed è rieleggibile. Egli presiede l'Assemblea e il Consiglio Direttivo e ne provvede alla convocazione. Il Presidente dovrà avere reputazione nonché caratteristiche di rappresentatività e professionalità tali da contribuire in modo significativo ad accrescere la visibilità e la credibilità istituzionale dell'Associazione.

2. Sono compiti del Presidente: vigilare sull'esecuzione delle delibere dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo e, nei casi di urgenza, esercitare i poteri del Consiglio Direttivo salvo ratifica da parte di quest'ultimo alla prima riunione utile; indirizzare e sovraintendere all'attività dell'Associazione sulla base delle indicazioni del Consiglio Direttivo; redigere con il Tesoriere il bilancio preventivo ed il bilancio consuntivo da sottoporre all'approvazione del Consiglio Direttivo e poi all'Assemblea, corredandoli di idonee relazioni.

3. Il presidente è altresì delegato a compiere tutti gli atti di ordinaria amministrazione dell'Associazione: aprire conti correnti bancari e postali e operare sugli stessi; compiere ordinarie operazioni finanziarie e bancarie; eseguire incassi di qualsiasi natura da qualsiasi ente, ufficio, persona fisica e giuridica, rilasciando quietanze; effettuare pagamenti. Per le operazioni bancarie e finanziarie il Consiglio può richiedere la firma abbinata di altro componente il Consiglio.

4. Al Presidente compete la tenuta dei rapporti con gli

enti e le istituzioni presenti nel territorio.

5. In caso di sua assenza o impedimento, Il Presidente è sostituito dal vice Presidente in tutte le funzioni allo stesso attribuite.

Art. 11) Il Segretario ed il Tesoriere

1. Il Segretario ed il Tesoriere affiancano il Presidente nello svolgimento delle sue funzioni.

2. Il Segretario ha il compito di redigere i verbali delle sedute dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo da trascrivere negli appositi libri; curare la tempestività delle convocazioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo; redigere e tenere i libri verbali del Direttivo e dell'assemblea soci.

3. Il Tesoriere ha il compito di tenere ed aggiornare i libri contabili; predisporre i bilanci dell'Associazione.

Art. 12) Organo di controllo

1. L'Associazione ha facoltà di nominare un Organo di Controllo anche al di fuori dei casi in cui ricorre un obbligo di legge. Fermo restando quanto previsto da altre norme di legge, la nomina dell'Organo di Controllo è obbligatoria nei casi previsti dall'art. 30 del d. lgs. 117/2017.

2. L'Organo di Controllo può essere monocratico o in alternativa costituito da tre membri effettivi e due supplenti. Ai componenti dell'Organo di controllo si applica l'articolo 2399 del Codice civile. I componenti dell'Organo di controllo devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397, comma secondo, del Codice civile. Nel caso di organo di controllo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti. Laddove l'assemblea assegnasse all'Organo di controllo anche la funzione di Revisione legale, tutti i componenti dovranno essere nominati tra soggetti iscritti al Registro dei Revisori legali.

3. L'organo di controllo:

- - vigila sull'osservanza della legge, dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D.Lgs. 231/2001, qualora applicabili;
- - vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento;
- - al superamento dei limiti di cui all'art. 31 del D.Lgs. 117/2017, può esercitare, su decisione dell'Assemblea, la revisione legale dei conti;
- - esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni del D.Lgs. 117/2017.
- - attesta che il bilancio sociale, laddove redatto nei casi previsti dall'art. 14 del D.Lgs. 117/17, sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui al medesimo

articolo. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dall'Organo di controllo.

4. L'Organo di controllo può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, può chiedere ai membri del Consiglio di Direzione notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Art. 13) Revisione legale dei conti

1. La nomina dell'Organo di Revisione legale dei conti da parte dell'Assemblea - su proposta del Consiglio di Direzione - è obbligatoria nei casi previsti dall'art. 31 del D.Lgs. 117/2017.

2. Esso è formato, in caso di nomina, da un revisore legale dei conti o da una società di revisione legale, iscritti nel Registro dei Revisori legali, salvo che la funzione non sia attribuita dall'Assemblea all'Organo di Controllo di cui al precedente articolo.

3. L'organo di revisione partecipa alle adunanze dell'Assemblea ed eventualmente del Consiglio di Direzione senza diritto di voto. Rimane in carica tre anni ed è rieleggibile. Si applicano ad esso tutte le norme di legge vigenti in materia.

Art. 14) Patrimonio e mezzi finanziari

1. Il patrimonio dell'Associazione é costituito:

- dai beni che eventualmente potranno pervenire all'associazione con donazioni, lasciti testamentari ed erogazioni di quanti apprezzino e condividano le finalità dell'Associazione, ed abbiano la volontà di contribuire al loro perseguimento;
- dai contributi ordinari degli associati;
- dai contributi della Comunità Europea, dello Stato, di Pubbliche Amministrazioni, Enti Locali, banche e da Enti in genere;
- dai proventi derivanti dalle attività legittimamente svolte dall'associazione a norma degli articoli che precedono.
- dai proventi derivanti dall'attività di raccolta fondi.

2. Ai sensi dell'art. 33 del d. lgs. 03/07/2017, n. 117 per l'attività di interesse generale prestata l'associazione può ricevere soltanto il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate salvo che tale attività sia svolta come attività secondaria e strumentale nei limiti di cui all'art. 6 del medesimo d. lgs. 117/2017.

Art. 15) Esercizio finanziario: bilancio consuntivo e preventivo

1. Gli esercizi dell'associazione aprono il 1° gennaio e chiudono il 31 dicembre di ogni anno.

2. Entro il 28 febbraio di ciascun anno il Consiglio Direttivo è convocato per la predisposizione del bilancio consuntivo dell'esercizio precedente da sottoporre all'approvazione dell'assemblea.

3. Entro il 30 maggio successivo alla chiusura dell'esercizio il consiglio direttivo deve sottoporre all'assemblea degli associati, per l'approvazione, un bilancio di esercizio redatto nei modi di legge e formato dallo stato patrimoniale e dal rendiconto gestionale, con l'indicazione dei proventi e oneri dell'ente. Detto bilancio è accompagnato da una relazione che illustra le singole poste, riferisce circa l'andamento economico e gestionale dell'ente, le modalità di perseguimento delle finalità istituzionali, nonché il carattere secondario e strumentale delle attività diverse da quelle istituzionali. In detta relazione si dà conto di eventuali osservazioni o suggerimenti provenienti dall'organo di controllo e/o dal revisore. Il bilancio così formato, una volta approvato dall'assemblea, è depositato nel registro unico nazionale del terzo settore a cura del consiglio direttivo.

4. Il bilancio sociale, nei casi previsti dalla legge, deve essere pubblicato annualmente anche nel sito internet dell'associazione.

5. Entro il 30 settembre di ciascun anno il Consiglio Direttivo è convocato per la predisposizione del bilancio preventivo del successivo esercizio da sottoporre all'approvazione dell'assemblea.

6. I bilanci debbono restare depositati presso la sede dell'Associazione nei quindici giorni che precedono l'assemblea convocata per la loro approvazione, a disposizione di tutti coloro che abbiano motivato interesse alla loro lettura.

Art 16) Avanzi gestione e devoluzione del patrimonio

1. L'Associazione ha l'obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione esclusivamente per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

2. Il patrimonio dell'Associazione, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. A tal fine è vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate, agli associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di dimissione o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

3. In caso di estinzione o scioglimento dell'Associazione, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio Regionale del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri Enti del Terzo Settore con finalità analoghe indicati dall'assemblea degli associati o in mancanza alla Fondazione Italia Sociale. Il parere è reso entro 30

(trenta) giorni dalla data di ricezione della richiesta che l'Associazione è tenuta ad inoltrare al predetto Ufficio con raccomandata A/R, decorsi i quali il parere si intende reso positivamente. Gli atti di devoluzione del patrimonio residuo compiuti in assenza o in difformità dal parere sono nulli.

Art 17) Libri sociali

1. L'associazione deve tenere i seguenti libri:
- libro degli associati;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'assemblea;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo;
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di controllo, se nominato;

2. I libri sociali sono conservati presso la sede dell'Associazione. Ciascun associato ha diritto di esaminare i libri sociali, e di estrarne copia, inviando richiesta al Presidente.

Art. 18) Clausola Compromissoria

Qualunque controversia sorgesse in dipendenza della esecuzione o interpretazione del presente statuto e che possa formare oggetto di compromesso, sarà rimessa al giudizio di un arbitro amichevole compositore che giudicherà secondo equità e senza formalità di procedura.
L'arbitro sarà scelto di comune accordo dalle parti contendenti; in mancanza di accordo alla nomina dell'arbitro sarà provveduto dal Presidente del Tribunale di Napoli Nord.

Art. 19) Clausola finale

Per quanto non espressamente previsto nel presente Statuto, si rinvia alla normativa vigente in materia di enti del Terzo settore di cui al D.Lgs 3 Luglio 2017, n. 117 ed alle disposizioni del codice civile, in quanto compatibili.
FIRMATO: GIUSEPPINA LUDI
ALBERTO CAPRIOLI NOTAIO - impronta del sigillo